

STATUTO
della Società "ACQUE S.p.A."

TITOLO I
Costituzione - Sede - Oggetto Durata

ART. 1

Costituzione

E' costituita ai sensi dell'art. 113, lett. e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e degli articoli 2325 e 2449 del codice civile, una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale denominata: ACQUE S.p.A..

ART. 2

Sede Legale

La società ha sede nel Comune di Empoli (Firenze); il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune è deliberato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei suoi componenti.

Essa potrà istituire, con osservanza delle norme di legge in materia, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze e preposizioni institorie, purché in Italia.

ART. 3

Domicilio dei Soci

Il domicilio dei soci nei rapporti con la società è quello risultante dal Libro dei Soci.

ART. 4

Oggetto, Scopo Sociale

La società ha per oggetto la gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione e la commercializzazione dell'acqua sia per usi civili che per usi industriali, o agricoli; la progettazione e gestione di sistemi di reti di acquedotto e fognature; la progettazione e realizzazione e la gestione delle opere ed impianti necessari alla gestione integrata delle risorse idriche; la ricerca e la coltivazione di sorgenti di acque minerali, l'imbottigliamento e la commercializzazione delle stesse; la progettazione e realizzazione e gestione degli impianti di potabilizzazione, depurazione, smaltimento delle acque, sia civili che industriali; la realizzazione e gestione degli impianti energetici derivanti da processi di trattamento delle acque reflue e/o dei suoi residui; la realizzazione, gestione e commercializzazione di tecnologie, anche informatiche, per la salvaguardia dell'ambiente, in relazione all'attività di gestione integrata delle acque; l'esercizio di attività di autotrasporto di cose e rifiuti in conto proprio e autotrasporto di cose e rifiuti

in conto di terzi; la raccolta, il trasporto, in conto proprio e in conto terzi, e lo smaltimento dei reflui liquidi, civili e industriali, e dei fanghi derivanti dai processi di depurazione, siano essi classificati come rifiuti pericolosi e non pericolosi; l'attività di autoriparazione su mezzi propri o di terzi; l'organizzazione e la gestione dei servizi connessi all'intero ciclo delle acque, intendendosi per tali la verifica dei consumi, la bollettazione e la riscossione delle tariffe, la commercializzazione delle attività di smaltimento e quant'altro ritenuto utile per l'attuazione dello scopo.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere con carattere di strumentalità al conseguimento dell'oggetto sociale, operazioni finanziarie commerciali, mobiliari ed immobiliari, concedendo fidejussioni, ipoteche, avalli, e garanzie reali anche a favore di terzi; potrà assumere, direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, imprese aziende o consorzi aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio ed eventualmente anche di settori diversi, nonché fare ogni altra operazione che sarà ritenuta necessaria o comunque utile ai fini della realizzazione degli scopi sociali.

Per i servizi assegnati in gestione a questa società, la stessa assicura l'informazione agli utenti e in particolare promuove iniziative, anche di carattere culturale, per la diffusione della conoscenza e per la conservazione delle opere idrauliche di particolare pregio storico, e per garantire il risparmio e il corretto utilizzo delle risorse idriche.

ART. 5

Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31.12.2050.

L'assemblea straordinaria dei soci potrà deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della Società.

TITOLO II

Capitale sociale - Azioni -Obbligazioni

ART. 6

Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 9.953.116,00 (novemilioninovecentocinquantatremilacentosedici/00) suddiviso in n. 9.953.116 (numero novemilioninovecentocinquantatremilacentosedici) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato, per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. La società deve comunque mantenere la prevalenza del capitale

pubblico locale, anche mediante partecipazioni indirette di controllo.

I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata, potranno essere effettuati dai soci a favore della società, nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ART. 7

Azioni

Le azioni sono nominative e sono trasferibili in conformità alla legge e alle disposizioni seguenti.

Ogni azione, sia ordinaria che privilegiata, dà diritto ad un voto. Le azioni di cui sia titolare un socio pubblico (ovvero un Ente Locale o una società da questi partecipata) non sono trasferibili a terzi se non dietro espressa autorizzazione dell'assemblea, la quale delibera con il voto favorevole dei 2/3 del capitale sociale in prima convocazione e con il voto favorevole dei 2/3 del capitale sociale in seconda convocazione. L'assemblea potrà negare l'autorizzazione nel caso in cui dall'eventuale trasferimento possa derivare la revoca, la risoluzione, il recesso o in ogni caso la cessazione di atti o contratti dei quali essa sia parte (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la Convenzione di Gestione sottoscritta dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale No. 2 - Basso Valdarno (l'AATO) e la Società il 26 Dicembre 2001, come successivamente integrata e/o modificata (la "Convenzione") ed i contratti di finanziamento a medio lungo termine necessari al fine di reperire i fondi per l'adempimento della citata Convenzione (il "Finanziamento"). L'assemblea potrà altresì negare l'autorizzazione nel caso in cui il socio pubblico intenda cedere le azioni ad un terzo il quale eserciti, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, attività che siano in concorrenza con quelle svolte dalla Società o da uno dei suoi soci diretti o indiretti o comunque svolga un'attività che per oggetto, ubicazione o altri fattori sia tale da pregiudicare e/o limitare le potenzialità di sviluppo della Società. L'assemblea dovrà inoltre negare l'autorizzazione, in tutto o in parte, nel caso in cui il trasferimento, per le caratteristiche del soggetto trasferitario e/o per la quota di partecipazione oggetto dello stesso, sia tale da far venir meno il requisito di cui all'art. 6, comma terzo del presente statuto. E' fatto divieto assoluto ai soci di costituire diritti reali di garanzia sulle azioni di rispettiva titolarità, ovvero di assoggettare le stesse a gravami, oneri o altri diritti di terzi, con esclusione della possibilità per il socio privato di costituire pegno sulle proprie azioni a garanzia delle obbligazioni della Società ai sensi del Finanziamento e dei documenti finanziari ad esso relativi.

In ogni caso, qualora per un trasferimento di azioni la legge imponga l'adozione di una qualsivoglia procedura di evidenza pubblica per la selezione del soggetto o dei soggetti privati destinato/i a subentrare nella posizione di socio/i, tale trasferimento potrà avvenire soltanto previa osservanza di tale procedura. In caso di escussione del pegno di azioni del socio privato di cui al punto 4 che precede, il Consiglio di Amministrazione dovrà intraprendere tempestivamente, ed in ogni caso entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla relativa comunicazione di escussione, la necessaria procedura di evidenza pubblica, ove previsto dalla legge, per la selezione di un nuovo socio privato della presente Società che abbia caratteristiche tecniche e finanziarie simili a quelle del Socio Privato.

Il Consiglio di Amministrazione della Società sarà tenuto a vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e l'iscrizione al libro soci di un qualsivoglia trasferimento di azioni ovvero di costituzione di pegno di azioni non sarà consentita alla Società fin quando il Consiglio di Amministrazione non abbia accertato con propria delibera tale osservanza.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437, comma 2, lett. (b), del codice civile, ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni non compete il diritto di recesso.

ART. 8

Azioni privilegiate

Le azioni privilegiate attribuiscono ai loro possessori una preferenza nel rimborso allo scioglimento della società purché questo avvenga entro il 31/12/2012. In particolare, in sede di ripartizione del patrimonio sociale, nell'ipotesi in cui lo scioglimento della società avvenga per una qualsiasi delle cause previste dall'art. 2484 C.C., e la liquidazione si concluda con una consistenza patrimoniale attiva, si procederà alla sua ripartizione con le seguenti modalità:

a) preliminarmente verrà effettuato il rimborso del valore nominale di tutte le azioni, sia ordinarie che privilegiate;

b) le disponibilità residue saranno utilizzate con preferenza per rifondere i soci portatori delle azioni privilegiate del sovrapprezzo corrisposto all'atto della sottoscrizione con i seguenti limiti:

- 80% del sovrapprezzo se lo scioglimento della società avvenga entro il 31.12.2007;
- 50% del sovrapprezzo se lo scioglimento della società avvenga

entro il 31.12.2012;

c) l'eventuale ulteriore residuo sarà assegnato a tutte le azioni in circolazione in misura paritetica.

Successivamente al 31.12.2012 le azioni privilegiate saranno trasformate in azioni ordinarie senza necessità di ulteriori deliberazioni.

ART. 9

Obbligazioni

L'emissione di obbligazioni è deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei soci la quale, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 2412 e seguenti c.c. e su proposta del Consiglio di Amministrazione, determina le condizioni della emissione e l'ammontare complessivo dei titoli da emettere.

TITOLO III

Organi della società

(Assemblea, Amministratori, Collegio Sindacale)

ASSEMBLEA

ART. 10

Costituzione

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i Soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

ART. 11

Convocazione

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno a norma di legge.

L'assemblea é convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso inviato ai Soci, agli amministratori e ai sindaci a mezzo raccomandata a.r. ricevuta da ciascun avente diritto almeno otto giorni prima dell'assemblea, contenente l'indicazione del luogo (anche diverso dalla sede sociale purchè in Italia), del giorno, dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso può essere prevista un'eventuale seconda convocazione in data compresa tra il secondo ed il trentesimo giorno successivo, restando immutato l'ordine del giorno.

In mancanza delle formalità suddette, si reputa regolarmente costituita l'assemblea quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

ART. 12

Partecipazione

Possono intervenire alla riunione d'assemblea tutti i soci che figurano iscritti nel Libro dei Soci almeno cinque giorni prima

di quello fissato per l'assemblea che abbiano depositato le loro azioni entro lo stesso termine presso la sede della Società o presso gli intermediari designati dal Consiglio di Amministrazione. I soci possono farsi rappresentare in assemblea con delega scritta conferita nel rispetto delle norme e dei limiti di legge.

ART. 13

Presidenza

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua vece, dal Vice-Presidente; in caso di loro assenza o rinuncia, l'assemblea designa il Presidente fra i Consiglieri e gli azionisti presenti.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea. Nei Casi previsti dalla legge le funzioni di Segretario sono svolte da un Notaio.

ART. 14

Deliberazioni

L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera con le maggioranze previste dal Codice Civile con le eccezioni di cui ai commi seguenti.

Con riferimento alle seguenti materie:

- destinazione degli utili dell'esercizio;
- conferimenti, cessioni, affitto o usufrutto di azienda o di ramo di azienda;
- trasferimento a terzi di azioni da parte di un socio pubblico (ovvero degli Enti Locali e delle società da questi partecipate), in conformità a quanto previsto all'art. 7 del presente Statuto, l'assemblea ordinaria delibererà con una maggioranza non inferiore a 2/3 del capitale sociale in prima convocazione e 2/3 del capitale sociale in seconda convocazione.

Con riferimento alle seguenti materie:

- aumenti di capitale;
- fusioni e scissioni societarie, modifiche statutarie, emissioni di obbligazioni, scioglimento e liquidazione della società, l'assemblea straordinaria delibererà con una maggioranza non inferiore a 2/3 del capitale presente sia in prima che in seconda convocazione.

Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 15

Composizione e nomina

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di cinque componenti e da non più di nove componenti. I soci pubblici nominano la maggioranza dei membri

del Consiglio di Amministrazione con l'osservanza, in ogni caso, delle norme di Legge tempo per tempo vigenti.

Il numero dei componenti il Consiglio è deliberato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal codice civile.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è deliberata dall'Assemblea ordinaria in base al sistema del voto di lista secondo le modalità stabilite qui di seguito:

** i soci pubblici (ovvero gli Enti Locali e le società da questi partecipate) potranno presentare una sola lista di candidati;

** i Soci diversi da quelli pubblici potranno presentare una o più liste di candidati. In questo caso, le liste potranno essere presentate da parte dei soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti più del 20% del capitale sociale. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessaria alla presentazione delle liste, i soci dovranno presentare o recapitare presso la sede della Società, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia dei biglietti di ammissione o della eventuale certificazione di un intermediario autorizzato. Resta comunque inteso che ciascun socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

L'elezione in base al sistema del voto di lista si svolgerà secondo le seguenti modalità:

- ciascuna lista potrà essere composta al massimo da un numero di candidati pari a quello dei nominandi, fermo comunque restando che:
- ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- ciascun socio potrà votare per una sola lista;
- i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, quattro, ecc., fino ad un numero pari a quello dei nominandi;
- i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in graduatoria decrescente;
- risulteranno eletti coloro che, considerate le liste singolarmente, otterranno i quozienti più elevati;
- in caso di parità del quoziente, sarà preferito il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano d'età.

Le liste, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli

candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti che fossero normativamente prescritti per l'assunzione della carica, nonché il curriculum vitae di ciascun candidato recante informazioni circa le proprie caratteristiche personali e professionali.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così nominati scadranno con quelli in carica.

Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 c.c.. La sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno. Qualora venga a mancare per una qualsiasi causa la maggioranza dei membri del Consiglio, questo s'intenderà decaduto e si dovrà convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Gli amministratori possono essere anche non Soci, non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora l'assemblea non vi abbia provveduto, elegge tra i suoi membri nominati tra i candidati di cui alla lista presentata dai Soci Pubblici il Presidente e un Vice-Presidente e l'Amministratore Delegato tra i candidati di cui alle liste presentate dai Soci diversi da quelli pubblici.

ART. 16

Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla Legge o dal presente statuto, in modo tassativo, riservate all'assemblea dei soci.

ART. 17

Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione dovrà nominare un Amministratore Delegato, il quale avrà le competenze esclusive di cui al successivo paragrafo 2, nonché la facoltà di sub delegare a terzi i propri poteri. Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 2, il Consiglio di Amministrazione potrà altresì delegare le proprie ulteriori attribuzioni ad uno o più dei suoi

membri.

Sono di esclusiva competenza dell'Amministratore Delegato le seguenti materie:

A - Area operatività ordinaria:

I) stipulare e sottoscrivere contratti di fornitura e somministrazione per ogni genere di utenza;

II) partecipare a gare o formulare offerte comportanti In caso di aggiudicazione o di affidamento un impegno inferiore a 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) di Euro;

III) acquistare, anche tramite contratti a prestazione continuative o periodica beni strumentali in genere, fissando prezzi, termini condizioni;

IV) stipulare, modificare e risolvere contratti di conto corrente e di deposito, anche presso istituti di credito e uffici postali;

V) stipulare, modificare e risolvere contratti di acquisto e di vendita di beni mobili strumentali, compresi quelli iscritti nei Pubblici Registri, provvedere alle formalità necessarie per il loro trasferimento;

VI) stipulare, modificare e risolvere contratti di locazione di immobili;

VII) stipulare, modificare e risolvere contratti di locazione autoveicoli ed altri beni mobili, comprese le locazioni finanziarie;

VIII) proporre a terzi l'acquisto dei prodotti e dei servizi offerti dalla Società e accettare le relative proposte, stipulando, modificando e resolvendo i conseguenti contratti in conformità alle disposizioni tariffarie e normative adottate dalla società;

IX) nominare e revocare rappresentanti, depositari, agenti o commissionari, stabilendo o modificando i relativi poteri e compensi;

X) curare i rapporti con l'AATO 2 in ordine alla esecuzione e alla eventuale revisione della convenzione e compiere presso la stessa AATO e tutte le altre Pubbliche Amministrazioni, enti ed uffici pubblici o privati, tutti gli atti e gli adempimenti occorrenti per ottenere concessioni, licenze, ed atti autorizzati in genere a favore della Società;

XI) esigere crediti della Società e rilasciare le relative quietanze, inviare diffide ai debitori per il recupero dei crediti; promuovere procedure monitorie e cautelari, far elevare azioni di protetto a carico di terzi debitori; esercitare azioni cambiarie ed esecutive; insinuare crediti in procedure concorsuali e proporre domande di rivendica; votare per la Società nelle procedure di amministrazione controllata e di concordato preventivo ed in ogni altra procedura concorsuale; esigere riparti

parziali e definitivi;

XII) negoziare la definizione di controversie concernenti il recupero di crediti della Società nei confronti della clientela, nonché le controversie promosse nei confronti della Società da qualsiasi soggetto terzo; in relazione a dette controversie, nominare avvocati, procuratori o consulenti tecnici per rappresentare la Società in giudizio; provvedere alla definizione delle controversie in questione anche mediante rinuncia, conciliazione e/o transazione delle medesime, sino ad un massimo di oneri a carico della Società di Euro 250.000,00 per singola vertenza;

XIII) ritirare valori e plichi, pacchi, lettere anche raccomandate ed assicurate, rilasciare ricevute e quietanze per il ritiro di somme e valori presso banche, uffici postali e terzi in genere, riscuotere vaglia postali e telegrafici, effettuare operazioni di spedizioni, svincoli e ritiro di merci presso gli uffici doganali, le Ferrovie dello Stato, le imprese di trasporto in genere, gli uffici postali e telegrafici.

B - Area contratti di consulenza e appalti:

I) stipulare, modificare e risolvere contratti di consulenza e/o di prestazioni d'opera intellettuale, comunque inerenti l'oggetto sociale e l'operatività della Società, entro il limite di valore per singolo contratto di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);

II) stipulare, modificare e risolvere contratti di appalto ovvero concernenti prestazioni di servizi, comunque inerenti l'oggetto sociale e l'operatività della Società.

C - Area investimenti, rapporti passivi, con banche e finanziamenti:

I) dare esecuzione agli investimenti previsti nei piani di investimento annuali e pluriennali approvati dal Consiglio di Amministrazione;

II) emettere e richiedere l'emissione, nell'ambito dei fidi concessi, di assegni bancari e circolari;

III) disporre ed effettuare, mediante disposizioni bancarie, pagamenti per conto della Società;

IV) girare ed incassare per conto della Società assegni bancari, circolari e postali;

V) stipulare aperture di conto corrente, richiedere affidamenti sotto qualsiasi forma presso qualsiasi banca od istituto finanziario in Italia, concordando termini e condizioni, nonché firmando i relativi atti e contratti;

VI) stipulare, modificare e risolvere fidejussioni con istituti di credito ed altri Enti finanziatori a garanzia di obbligazioni assunte o da assumere da parte della Società verso terzi, strumentali per l'espletamento dell'attività specifica della

Società. Tale potere potrà essere esercitato limitatamente ad atti che comportino impegni singoli di importo non superiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

D - Area personale:

I) stipulare, modificare e risolvere contratti individuali di lavoro riguardanti quadri, impiegati, intermedi ed operai in conformità all'organigramma ed al dimensionamento della struttura organizzativa della Società determinata dal Consiglio di amministrazione;

II) proporre la nomina di dirigenti e relative procure al Consiglio di Amministrazione;

III) contestare infrazioni disciplinari ed irrogare le relative sanzioni;

IV) compiere presso i pubblici uffici, gli enti assicurativi e previdenziali tutte le pratiche relative all'amministrazione del personale della Società;

V) rappresentare la Società sia in sede giudiziale, sia in sede arbitrale, sia in sede stragiudiziale, in tutte le controversie di lavoro sia individuali, ex art. 409 c.p.c., che collettive, nonché in tutte le controversie di lavoro ex art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300 ed ex art. 700 c.p.c., nelle quali sia parte la Società stessa, rendendo l'interrogatorio libero previsto dall' art. 420 c.p.c. e con facoltà di conciliare e transigere le suddette vertenze sino ad un massimo di oneri a carico della Società di Euro 100.000,00 per singola controversia;

VI) rappresentare la società davanti alle Organizzazioni Sindacali di datori di lavoro e dei lavoratori, agli Uffici provinciali e regionali del Lavoro, al Ministero del Lavoro, agli Organi Sanitari Regionali, all'INPS, all'INAIL, all'INPDAI ed agli altri Enti pubblici e privati competenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza e salute dei lavoratori, igiene del lavoro;

VII) rilasciare al personale dipendente ogni dichiarazione e/o attestazione in merito al rapporto intrattenuto con la Società mandante;

VIII) autorizzare la partecipazione dei dipendenti a manifestazioni, corsi, seminari e convegni per la formazione e aggiornamento del personale;

IX) autorizzare trasferte e rimborsi spese del personale della Società.

E - Area sicurezza sul lavoro - legge sulla privacy:

I) rappresentare la Società nei rapporti con l'Autorità Garante istituita dall'art. 30 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni e integrazioni (l. 675/96), provvedendo a tutte le comunicazioni, istanze ed adempimenti previsti nei suoi confronti. Recepire ed ottemperare alle segnalazioni

dell'Autorità Garante emanate ai sensi dell'art. 31, primo comma, lett. c); definire le modalità e le finalità delle operazioni riguardanti il trattamento dei dati personali (dovendosi intendere per "trattamento" la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) nell'ambito dell'attività aziendale in conformità alle disposizioni della l. 675/96; provvedere agli adempimenti previsti per il trattamento dei dati sensibili in conformità all'art. 22 della l. 675/96; evadere le richieste di terzi interessati relative al trattamento di loro dati personali da parte della Società e provvedere alle domande di accesso, rettifica, integrazione, cancellazione e blocco dei dati presentate dagli stessi interessati ai sensi dell'art. 13 della l. 675/96; disporre tutte le misure sicurezza necessarie ed idonee ad assicurare il controllo e la custodia dei dati personali oggetto di trattamento che si trovino presso la Società ovvero anche presso terzi che effettuino specifici servizi di elaborazione dati per conto della stessa, anche ai sensi del d.p.r. 28 luglio 1999, n. 318;

II) compiere le valutazioni relative ai rischi aziendali, alle attrezzature di lavoro e alle sostanze impiegate (art. 4, primo comma, D.Lgs, 626/94); redigere e sottoscrivere il piano di valutazione dei rischi, contenente l'individuazione di misure di prevenzione e protezione dei singoli, elaborato a seguito delle valutazioni sui rischi in azienda (art. 4, secondo comma, D.Lgs. 626/94); designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda (art.4, quarto comma, lett. a, D.Lgs. 626/94); attuare, avvalendosi anche di lavoratori all'uopo incaricati, e del responsabile del servizio di prevenzione le misure di sicurezza disposte dalle vigenti norme nonchè quelle individuate a seguito della valutazione effettuata ai sensi dell'art 4, secondo comma, lett. a, del D.Lgs. n. 626/94 in materia di prevenzione infortuni., evacuazione dei lavoratori in caso di danno grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso, nonchè attuare tutte le altre misure idonee per un'efficace gestione dell'emergenza in modo da garantire l'incolumità dei lavoratori; vigilare affinché i lavoratori siano resi edotti dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali in materia di sicurezza e di uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali messi loro a disposizione mediante affissione per estratto della normativa nei luoghi di lavoro. Esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza ed utilizzino i mezzi di protezione messi a loro disposizione. Fornire ai lavoratori i necessari mezzi di

protezione collettivi ed individuali; permettere ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante per la Sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentire al Rappresentante per la Sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all' art. 19, primo comma, lett. d, (valutazione dei rischi, misure di prevenzione, sostanze e preparati pericolosi, macchine, impianti ed ambienti di lavoro, infortuni e malattie professionali); tenere, o far tenere dal Responsabile del servizio prevenzione, secondo le modalità stabilite dall'art. 4, quinto comma, lett. o, del D.Lgs. n. 626/94, un registro nel quale siano annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno; attuare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, ed in particolare, nei casi di pericolo grave, immediato ed inevitabile, dare istruzioni affinché i lavoratori abbandonino immediatamente il posto di lavoro o la zona pericolosa; firmare ogni documento e la corrispondenza relativa a qualsiasi atto sopramenzionato e comunque svolgere qualsiasi adempimento in materia di sicurezza sul lavoro. La delega è esercitata senza alcun limite di spesa.

F - Area relativa ai rapporti con l'Amministrazione Finanziaria:

I) svolgere tutte le pratiche relative a qualsiasi genere e tipo di tasse, imposte, dirette ed indirette, contributi; sottoscrivere dichiarazioni relative ad imposte dirette ed indirette (comprese le dichiarazioni e le denunce di ogni altro adempimento previsto dalle norme sulle Imposte sul Valore Aggiunto) moduli e questionari. Accettare o respingere accertamenti, addivenire a concordati e definizioni, impugnare ruoli, presentare istanze, ricorsi, reclami, memorie e documenti innanzi a qualsiasi ufficio o commissione tributaria, compresa la Commissione Centrale delle Imposte, incassare rimborsi, ristorni ed interessi, rilasciandone quietanza;

II) rappresentare la Società nei rapporti con qualsiasi ufficio fiscale governativo locale, anche all'estero, con la facoltà di nomina e di revoca di procuratori speciali e di conferire deleghe a professionisti abilitati.

G - Area relativa al contenzioso:

I) presentare denunce e procedere a costituzione di parte civile in nome e per conto della Società; intervenire come parte nelle udienze in cui sia disposta la comparizione personale delle parti e rispondere ad interrogatori, anche formali, in rappresentanza della Società, con la facoltà di transigere, conciliare, fare e ricevere delegazioni, novazioni, estromissioni, accolti, remissioni e compensazioni nel limite di Euro 250.000,00 per ogni

vertenza; domandare la sospensione dei processi o aderire ad istanza di sospensione;

II) nominare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere la società in tutte le cause di fronte ad autorità giudiziarie ed arbitrali, iniziate e da iniziare, attive e passive, in ogni stato e grado di giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, davanti a tutte le autorità giudiziarie; nominare altresì avvocati e procuratori per rappresentare e difendere la società nelle insinuazioni, rivendiche, azioni attive e passive in sede fallimentare e, in relazione alle vertenze sopraindicate, tutte nessuna esclusa. proporre appello e/o impugnativa e di resistere all'appello e/o impugnativa da altri proposte.

Si intende che tutti i poteri sopra conferiti sono sottoposti in ogni caso alle limitazioni ricavabili dall'elenco delle materie riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 16, con tutti i limiti e le specificazioni ivi contenute.

L'Amministratore Delegato dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione dell'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferitegli con cadenza almeno trimestrale anche mediante appositi report. L'Amministratore Delegato informerà tempestivamente il Presidente di ogni fatto che abbia particolare rilevanza per la gestione della Società.

L'Amministratore Delegato presterà la sua opera in favore della Società e/o nell'interesse della Società e non potrà, per tutta la durata della carica, stipulare contratti di collaborazione e/o prestazione professionale con qualsivoglia altro soggetto, eccetto soggetti di natura (anche parzialmente) pubblica e con sede legale in Toscana.

L'Amministratore Delegato potrà essere revocato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione. In tal caso si provvederà alla sua sostituzione con le medesime modalità indicate al presente articolo.

All'Amministratore od agli Amministratori così delegati spetterà la firma e la rappresentanza sociale nei limiti delle attribuzioni loro conferite.

Ferme comunque restando le disposizioni di legge e di statuto, le seguenti materie sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e pertanto non possono formare oggetto di delega:

- (a) approvazione dei conti economici e finanziari previsionali, di carattere annuale e pluriennale, nonché eventuali modifiche e o integrazioni degli stessi;
- (b) approvazione e modifica della carta dei servizi agli utenti e dei regolamenti interni;
- (c) decisioni in materia di politica occupazionale e

dimensionamento dell'organico;

- (d) proposte di delibere da sottoporre alla successiva approvazione dell'assemblea relative a: aumento o riduzione del capitale sociale, fusioni e scissioni societarie, liquidazione volontaria; quotazione in borsa; costituzione o partecipazione a società, consorzi ed altre analoghe strutture associative; acquisto, vendita, conferimento, usufrutto e affitto di aziende o di rami d'azienda;
- (e) proposte di trasferimento della sede sociale;
- (f) contratti di consulenza a favore di società e/o singoli professionisti per importi superiori a 50.000,00 (cinquantamila/00) Euro;
- (g) conclusione di contratti con i soci, con società da tali soci direttamente o indirettamente controllate o comunque partecipate, e/o con le loro controllanti o comunque con società appartenenti allo stesso gruppo;
- (h) partecipazione a gare o formulazioni di offerte comportanti in caso di aggiudicazione o di affidamento un impegno superiore a 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) di Euro;
- (i) designazione di rappresentanti nell'ambito di società controllate e/o partecipate;
- (j) nomina di procuratori e fissazione dei relativi poteri;
- (k) nomina dei dirigenti e risoluzione del relativo rapporto di lavoro;
- (l) autorizzazione alla cessione delle azioni ed altre deliberazioni da assumere ai sensi dell'art. 7 comma secondo del presente statuto;
- (m) delibere o proposte di delibere in merito alla determinazione delle tariffe;
- (n) piani strategici aziendali (ivi incluso il piano di impresa), alleanze strategiche, ampliamento o diversificazione delle attività aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più comitati aventi funzioni di natura consultiva e/o propositiva e di controllo interno, fermo restando il sistema di amministrazione e di controllo tradizionale regolato dagli articoli 2380 - bis, ss., codice civile. Il Consiglio di Amministrazione determina, all'atto di costituzione del comitato, il numero dei membri ed i compiti ad esso attribuiti.

ART. 18

Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà sia nella sede sociale sia altrove, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudicherà opportuno, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei propri membri.

L'avviso di convocazione viene inviato ai Consiglieri ed ai Sindaci dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno sette giorni liberi prima del giorno fissato per la riunione del Consiglio, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione può essere effettuata con telegramma e/o con telefax da spedirsi almeno tre giorni prima a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione é richiesta la maggioranza dei suoi componenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per video conferenza o tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti. Deve inoltre essere consentita ai partecipanti e a tutti gli altri intervenuti, la possibilità di seguire la discussione e di intervenire in tempo legale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo dove si trova il Presidente che deve coincidere con il luogo dove si trova il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sull'apposito libro. Nel caso di adunanza tenuta con le modalità di cui sopra, potrà assumere la presidenza della seduta consiliare l'Amministratore Delegato, qualora sia il Presidente del Consiglio di Amministrazione a collegarsi da un luogo diverso da quello nel quale è stata convocata la seduta.

Anche in mancanza di convocazione sono tuttavia valide le adunanze cui assistono la totalità dei Consiglieri e dei Sindaci Effettivi. Il Consiglio può nominare un segretario scelto anche al di fuori dei suoi membri.

ART. 19

Deliberazioni

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

Nell'ipotesi in cui la deliberazione verta su una delle materie di cui al precedente articolo 17, elencate dalla lettera a) alla lettera n), e nei casi di nomina, revoca, attribuzione e avocazione dei poteri all'Amministratore Delegato, è richiesto il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

ART. 20

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente mantiene i rapporti con le realtà istituzionali, economiche e sociali del territorio, sovrintende alle funzioni aziendali di controllo interno e a quelle volte alla soddisfazione dell'interesse pubblico nella erogazione del servizio ed al

rispetto dei diritti degli utenti.

In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

ART. 21

Compensi

Agli Amministratori compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Agli stessi spetterà un compenso per l'opera svolta secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'assemblea dei soci.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 22

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea che designa, tra gli effettivi, il Presidente.

L'elezione del Collegio Sindacale avverrà secondo le modalità regolate all'art. 15 del presente statuto.

L'assemblea stabilisce gli emolumenti da corrispondere al Collegio Sindacale.

Il funzionamento del Collegio è disciplinato dagli artt. 2397 e seguenti c.c..

TITOLO IV

Esercizio Sociale - Bilancio - Utili

ART 23

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 24

Il bilancio della società deve essere redatto ogni anno, in conformità alla legge, per essere sottoposto all'assemblea per l'approvazione non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società (esigenze che l'Organo Amministrativo preventivamente dovrà individuare e accettare) il bilancio potrà essere approvato dall'assemblea ordinaria in un termine maggiore a quello sopra indicato, in ogni caso non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate

dalla Società e a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili, si prescriveranno a favore della società.

TITOLO V

Scioglimento e liquidazione

ART. 25

Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, nominando uno o più liquidatori, indicandone le attribuzioni, i poteri ed anche eventualmente i compensi.

TITOLO VI

Controversie - Clausola Arbitrale

ART. 26

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, tra i soci e la Società, tra la Società e gli Amministratori e/o i liquidatori, ovvero tra gli Amministratori e/o i liquidatori, per qualunque ragione e titolo, comunque relativa all'interpretazione, all'applicazione ed all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali, alla qualità di socio ed alla partecipazione e possesso di quote, anche in rapporto al trasferimento delle stesse, sarà rimessa ad un Collegio arbitrale composto, allorchè le parti siano due, da tre componenti di cui due nominati su richiesta di ciascuna parte secondo le forme e con le modalità di cui ai commi successivi ed il terzo, che assumerà le funzioni di Presidente del Collegio, nominato di comune accordo dagli arbitri già designati.

Qualora le parti siano più di due, ciascuna chiederà la nomina di un arbitro secondo le forme e con le modalità di cui ai commi successivi; il numero complessivo degli arbitri dovrà essere dispari cosicchè, se le parti siano in numero pari, si provvederà alla nomina da parte degli arbitri già designati solo di un arbitro che assumerà le funzioni di Presidente; viceversa, se le parti siano in numero dispari, si provvederà alla nomina da parte degli arbitri già designati di altri due arbitri, tra i quali verrà scelto dai componenti del Collegio colui che assumerà le funzioni di Presidente.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma si intenderà come unica "parte" anche il volontario raggruppamento di più soggetti in un unitario centro di interessi.

Gli arbitri designati su istanza di parte sono nominati da Presidenti di Tribunale, diverso da quello di Firenze, da Presidenti di Ordine degli Avvocati, da Presidenti di Ordine dei Dottori Commercialisti o da Presidenti di Collegio dei Ragionieri

e Periti Commerciali; la richiesta di nomina è fatta con mezzi idonei a comprovarne l'avvenuta ricezione e con l'indicazione della denominazione, della sede e degli estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese della società, nonché con l'indicazione delle questioni da sottoporre a decisione; il Presidente dell'Ordine degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti o del Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali al quale è stata presentata la domanda, se estraneo alla Società ai sensi dell'art. 34, co. 2, D.Lgs. 17.01.2003 n. 5, procede alla nomina dell'arbitro entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta; l'inutile decorso di tale termine equivale a comunicazione di non poter procedere alla nomina.

La parte che intende adire il Collegio Arbitrale dovrà darne comunicazione all'altra parte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'indicazione dell'arbitro, del soggetto che lo ha nominato, e delle questioni da sottoporre a decisione. La parte convenuta dovrà a sua volta procedere a chiedere la nomina di un arbitro, comunicando all'altra parte il soggetto prescelto per la nomina dell'arbitro mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da consegnarsi agli uffici postali entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della parte attrice; la parte convenuta in arbitrato dovrà, inoltre, comunicare alla parte attrice il nominativo dell'arbitro designato su propria richiesta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita entro dieci giorni dal provvedimento di nomina, se la nomina è stata fatta da Presidente di Tribunale, ovvero entro 20 (venti) giorni dal ricevimento dell'atto di indicazione di arbitrato, se la nomina è stata fatta da altri soggetti.

In ogni caso di mancata comunicazione alla parte attrice, nei sopradetti termini, del soggetto a cui la parte o le parti convenute in arbitrato hanno chiesto la nomina dell'arbitro e/o di mancata comunicazione del nominativo dell'arbitro così designato, ovvero in caso di mancato accordo tra gli arbitri nominati sulla nomina del terzo arbitro o degli altri due arbitri in caso di arbitrato multipartiti, entro i successivi 30 (trenta) giorni, si provvederà alla integrazione del Collegio arbitrale con le modalità previste dall'art. 810 del codice di procedura civile, mediante ricorso al Presidente del Tribunale di Firenze presentato dalla parte più diligente.

Il Presidente del Tribunale di Firenze procederà altresì alla nomina dell'arbitro di parte che non sia stato nominato, alla sostituzione del terzo in caso di suo impedimento, come pure alla sostituzione, nella medesima ipotesi, degli arbitri di parte, che non fossero sostituiti, entro quindici giorni dal verificarsi

della causa di impedimento, dalla parte alla quale la sostituzione compete.

Salvo quanto disposto dall'art. 36, D.Lgs. 17.01.2003, n. 5, gli arbitri decideranno secondo equità e la relativa decisione, che potrà essere presa anche a maggioranza, avrà efficacia di patto fra le parti.

Salvo quanto disposto dall'art. 35, D.Lgs. 17.01.2003, n. 5, il Collegio arbitrale è dispensato da ogni formalità di procedura, e deciderà, in via irrituale, entro 30 (trenta) giorni dalla costituzione.

La sede dell'arbitrato sarà Firenze.

Il Collegio delibererà anche in ordine alle spese dell'arbitrato ed alle proprie competenze.

ART. 27

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme di leggi vigenti in materia.

Firmato: Fausto VALTRIANI

ENRICO BARONE NOTAIO (Sigillo)